

Norme & Tributi

Fisco

Libri, giornali e inventari: ultima chiamata per il bollo

Adempimenti

Imposta con le regole dei documenti elettronici: si versa entro domani

La distinzione tra tenuta e conservazione archivia la tassazione ordinaria

**Marco Magrini
Benedetto Santacroce**

L'imposta di bollo sul libro giornale e inventari relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato nel 2020 per effetto della chiusura delle scritture presumibilmente collegate alla stesura del bilancio, è dovuta entro domani 30 aprile 2021, praticamente per tutti i soggetti obbligati dal momento che questo termine è previsto per i registri e libri tenuti attraverso sistemi informatici dall'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, non rilevando la modalità di conservazione, analogica (mediante stampa) o digitale. Questo lascia pensare, sul punto, l'orientamento espresso dalla risposta a interpello 236 delle Entrate del 9 aprile 2021 che ha cristallizzato in modo distinto i concetti di tenuta dei registri rispetto alla loro conservazione digitale (in base alle regole del Dlgs 82/2005) o analogica.

L'interpello

L'imposta di bollo si correla unicamente alla tenuta dei registri e potrebbe non rilevare, nel caso di registri realizzati attraverso sistemi elettro-

nic, come si proceda alla conservazione. Coloro che ritenevano di poter risolvere l'imposta secondo le regole ordinarie di determinazione del quantum dovuto in conseguenza della materializzazione su carta dei registri forse dovranno rivedere le loro posizioni in considerazione dell'imminente scadenza. Di certo, chi non ha già pagato, per versare l'imposta di bollo non potrà attendere il 10 giugno prossimo entro il quale è richiesta la stampa come atto conclusivo del processo di conservazione analogico (articolo 7, commi 4-ter e 4 quater, del Dl 357/1994). Questa lettura se confermata porta a notevoli differenze significative in riferimento ai termini di assolvimento e

quantum dell'imposta da versare in conseguenza della differente modalità di computo prevista.

Registri meccanografici

Per i libri ancora tenuti con sistemi meccanografici, entro il termine di stampa, l'imposta di bollo è assolta mediante applicazione diretta dei contrassegni telematici sugli stessi libri, ovvero mediante versamento (circolare 92/E/2001) tramite modello F23, codice tributo «458T», dell'ammontare necessario "a coprire" il fabbisogno delle pagine interessate dall'avvenuta scritturazione, dove è ordinariamente prevista in 16 euro (o 32 euro per i soggetti esonerati dal versamento della tassa annuale di concessione governativa) per ogni foglio o frazione.

Registri con sistemi informatici

L'imposta (ordinaria 16 euro o raddoppiata a 32 euro) è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con il modello F24 o F24EP. Dovrebbero ritenersi valide le indicazioni della circolare 161/E/2007 circa il significato di dare al termine "registrazione" corrispondente al singolo accadimento contabile a prescindere dal numero delle righe di dettaglio che lo caratterizzano. Quindi, agli effetti del computo per quanto attiene:

- al libro giornale, una stessa scrittura in partita doppia costituita da più righe, costituisce una sola registrazione;
- al libro degli inventari la registrazione è costituita dalla singola riga di rappresentazione del dato (cioè una voce di cespiti, di credito, eccetera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICOSTRUZIONE

Gli effetti della risposta 236

- La risposta a interpello 236 ha marcato la differenza tra i concetti di tenuta e conservazione, così diventa irrilevante la modalità analogica o digitale
- L'imposta di bollo sul libro giornale e sul libro degli inventari relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato nel 2020 per effetto della chiusura delle scritture presumibilmente collegate alla stesura del bilancio, è dovuta entro domani 30 aprile 2021
- Il 30 aprile (ossia 120 giorni dalla fine del periodo d'imposta) è il termine per il bollo per i registri e libri tenuti con sistemi informatici

Estratti online delle prepagate, bollo con F24 o bonifico

Moneta elettronica

La soluzione per i conti inviati ai clienti italiani dall'emittente inglese

**Monica Laguardia
Marco Piazza**

Se gli estratti conto e i documenti di accreditamento sono emessi in formato elettronico e sono completamente dematerializzati, l'emittente che non sia abilitato al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale può assolverla utilizzando il modello F24 con la stessa procedura prevista per la bollatura dei libri e registri e degli altri documenti informatici (dall'articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014).

La validazione della procedura è contenuta nella risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello n. 300 del 28 aprile 2021, relativo ai rendiconti periodici inviati alla clientela italiana in formato elettronico da un istituto di moneta elettronica inglese emittente carte prepagate.

Conformemente alla risposta n. 437 del 2020 (relativa a carte di pagamento italiane) e alla risposta n. 67 del 2021 (relativa a carte di credito estere), l'emittente applica l'imposta di

Il contribuente non avverte l'autorizzazione a pagare l'imposta in modo virtuale

bollo sui rendiconti periodici annuali, nella misura del 120% qualora la giacenza a fine anno solare superi l'importo di 77,47 (articolo 13, comma 2, della Tariffa, Parte Prima allegata al Dpr n. 642 del 1972).

Non avendo ottenuto l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale, l'istante chiede con quale modalità possa versare l'imposta prelevata all'Erario considerando che il formato elettronico dei documenti non consente il pagamento mediante marche.

L'agenzia delle Entrate risponde che l'imposta può essere assolta secondo le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina l'assolvimento dell'imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari), utilizzando a tal fine il modello F24, con modalità esclusivamente telematica, in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere «2501» denominato «Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 decreto 17 giugno 2014» (si veda la risoluzione 42/E del 2019).

L'Agenzia precisa, inoltre, che qualora il contribuente sia impossibilitato ad utilizzare il modello F24 dovrà pagare l'imposta tramite bonifico diretto al bilancio dello Stato. A tal fine specifica i dati e le coordinate bancarie da utilizzare nel bonifico precisando che nella causale del bonifico si rende opportuno indicare tutte le informazioni utili a riconciliare l'operazione, quali il codice fiscale del contribuente (se disponibile, altrimenti nella denominazione), il codice tributo, il periodo di riferimento, il codice atto (se previsto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazione Iva, cinque giorni lavorativi per rimediare allo scarto

La scadenza

Le ricevute dello stop e del successivo invio evitano contestazioni

**Giuseppe Morina
Tonino Morina**

Domani 30 aprile è l'ultimo giorno per presentare la dichiarazione annuale Iva 2021, per l'anno 2020. Per la presentazione dei conti Iva del 2020, si usa il modello Iva 2021. La dichiarazione annuale Iva è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'Iva, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni, nonché i contribuenti in regime forfettario nel 2020 o esonerati a seguito di specifiche disposizioni.

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso in via telematica all'agenzia delle Entrate, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini.

Per le dichiarazioni annuali Iva inviate "online" al Fisco, può capitare che, dopo l'invio, l'agenzia delle Entrate scarti il file per anomalie contenute nello stesso. L'invio si considera tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema. Per verificare la tempestività delle dichiarazioni annuali Iva, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate in via telematica entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto dell'agenzia delle Entrate (in questo senso, si veda la circolare 195 del 24 settembre 1999). In questo caso, l'invio si considera comunque

che considerano la produzione di pane come attività agricola connessa ai fini fiscali. Di **Michela Finizio** La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 5/E del 10 gennaio 2003). Perciò, in caso di scarto del file inviato, la regola è che è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i 5 giorni "lavorativi" successivi, escludendo perciò il sabato, la domenica e le festività. Può essere il caso, ad esempio, di un file contenente il modello Iva 2021, per l'anno 2020, inviato il 30 aprile 2021, che viene scartato il 3 maggio 2021. Per il calcolo dei 5 giorni lavorativi successivi, si devono escludere sabato 8 e domenica 9 maggio. I cinque giorni successivi al 3 maggio 2021 scadono perciò lunedì 10 maggio 2021. Per evitare contestazioni, è opportuno conservare sia la comunicazione originale di "scarto", sia la co-

Presentazione tardiva entro il 29 luglio: si regolarizza con la sanzione di 25 euro

municazione successiva, che comprovano l'avvenuta presentazione nei termini.

L'omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata dal 120% al 240% dell'ammontare dell'Iva dovuta, con un minimo di 250 euro. Se il contribuente ha effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell'Iva, per l'omessa adempimento, è applicabile la sanzione fissa da 250 a 2mila euro. Anche la dichiarazione tardiva è punita con la sanzione fissa da 250 a 2mila euro se trasmessa entro 90 giorni. In caso di regolarizzazione entro il 29 luglio 2021 (90 giorni dalla scadenza dichiarativa), ci si può avvalere del ravvedimento, con il versamento della sanzione per omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agevolata la Reoco se compra dalla banca

Cartolarizzazioni

Niente imposte ridotte per gli Npl acquistati nel mercato secondario

Angelo Busani

La normativa che agevola le operazioni compiute dalle società Reoco nell'ambito di una cartolarizzazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) non è estensibile all'acquisto di crediti deteriorati (Npl), derivanti da finanziamenti bancari, effettuato mediante una cartolarizzazione, quando il soggetto cedente non sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato in base all'articolo 106 del Dlgs 385/1993 (il Tub, testo unico bancario).

Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 304 del 28 aprile 2021, osservando il caso di una cessione di crediti effettuata da una società veicolo di cartolarizzazione (una cosiddetta Reoco), la quale, a sua volta, aveva comprato i crediti deteriorati ceduti da banche e intermediari finanziari; operazione che, perciò, non è stata ritenuta dalle Entrate suscettibile di avvalersi della predetta agevolazione (recata dall'articolo 7.1 della legge 130/1999).

In sostanza sono agevolate le operazioni di cartolarizzazione che comportano la cessione di credito effettuato nel cosiddetto mercato pri-

mario (vale a dire quello nel quale intervengono come parti cedenti gli istituti di credito che hanno conseguito i crediti in dipendenza di finanziamenti dai medesimi concessi), mentre non rientrano nel perimetro dell'agevolazione le operazioni sul mercato secondario, nelle quali come cedente interviene il soggetto che ha comprato il credito nel mercato primario.

Le Entrate osservano che il regime di favore è stato introdotto per rendere fiscalmente neutrale l'intervento delle società Reoco nell'ambito di operazioni finalizzate alla valorizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati ceduti da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 Tub.

In altre parole, la circostanza che la cessione di crediti deteriorati venga realizzata da parte di banche o di intermediari finanziari autorizzati costituisce una condizione per poter utilizzare le disposizioni fiscali che consentono l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Trattandosi, dunque, di un beneficio fiscale, la norma che lo contempla è di stretta interpretazione e non può essere estesa al di fuori dell'alveo per il quale esso è previsto. L'Agenzia, quindi, non si rende sensibile all'argomento per il quale la finalità dell'agevolazione in parola sarebbe quella di agevolare lo smaltimento dei crediti deteriorati e, pertanto, ininfluente sarebbe la natura del soggetto che cede il credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL NOSTRO MONDO NON È NATO PER STARE FERMO.

Con la pandemia tramonta definitivamente l'illusione positivista di un progresso costante, mettendo in luce tutte le fragilità di un'economia capitalista. Un Pianeta Piccolo Piccolo ci aiuta a comprendere e ad accettare il cambiamento verso una nuova realtà, in cui ciò che eravamo fino a un anno fa viene messo in discussione e stravolto per far spazio a ciò che verrà.

**IN EDICOLA DA SABATO 17 APRILE
CON IL SOLE 24 ORE A 12,90 €* E IN LIBRERIA**

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 17/05/2021. In libreria a 14,90 €.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su Shopping24.it offerte.ilssole24ore.com/planetapiccolopiccolo